



COMUNE DI CINQUEFRONDI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL PARCO GIOCHI PER CANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 30.7.2019

INDICE

- Art. 1 - Oggetto, finalità e principi generali
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 – Individuazione dell'area
- Art. 5 – Oneri e obblighi del Comune
- Art. 6 – Convenzioni/ Accordi della gestione dell'area
- Art. 7 – Oneri, obblighi e divieti per i fruitori
- Art. 8 – Apertura dell'area
- Art. 9 – Attività di vigilanza e sanzioni
- Art. 10 – Entrata in vigore

ART. 1

OGGETTO, FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, delle aree di gioco per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.

Le aree di gioco per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico. Possono usufruire di tale spazio chiunque posseda uno o più cani purché iscritto all'anagrafe canina. Il proprietario/conducente del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso all'interno delle aree di gioco.

ART. 2

DEFINIZIONI

Parco gioco per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Parco gioco per cani", ove è consentito l'accesso ai cani tenuti al guinzaglio e con museruola, sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.

Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane nell'area destinata a parco giochi e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

ART. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente al parco giochi per cani e ai fruitori del medesimo.

ART. 4

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

Le aree giochi per cani disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, debitamente attrezzate come di seguito, e indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al proprio interno.

ART. 5

ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:

- 1) recinzione dell'area con impiego di paletti in metallo e rete metallica;
- 2) cancelletto pedonale in rete metallica di ingresso ad apertura libera, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
- 3) presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella a pulsante, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica;
- 4) installazione di cartello sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "parco giochi per cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento.

In tutto o in parte gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da Associazioni di volontariato tramite convenzione/accordi con il Comune, come di seguito indicato.

ART. 6

CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste per la gestione e manutenzione del parco giochi per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità.

In tali casi l'utilizzo dell'area verrà autorizzato di volta in volta dall'Amministrazione comunale che potrà altresì concedere deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.

ART. 7

ONERI OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI

1. I possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno del parco giochi per cani, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica.
2. È vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso.
3. È vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa o che comunque non abbiano seguito la necessaria profilassi contro la rabbia.
4. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
5. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani. Il cane non può entrare da solo.
6. Ciascun possessore/accompagnatore potrà portare all'interno del parco giochi per cani un solo cane per volta.
7. Su tutta l'area di gioco è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo pet therapy o di attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog.
8. Coloro che entrano nel parco giochi per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che sino ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possono scappare.
9. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 3 cani. Qualora nell'area di gioco vi siano 3 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti.
10. È vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore ovvero per i cani maschi particolarmente eccitabili.
11. È vietato somministrare alimenti, del tipo cibo nella ciotola, ai cani all'interno dell'area. Parimenti è altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
12. È vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili che possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
13. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduuttori. A garanzia

dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:

- a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
- b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
- c) ricoprire le buche scavate dal proprio cane.

In tutta l'area inoltre è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati o biciclette.

Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

ART. 8

APERTURA DELL'AREA

Il parco giochi per cani è aperto tutti i giorni. Ad ogni ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura "Parco giochi per cani", riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento, le norme principali comportamentali da tenere al proprio interno e l'indicazione che chiunque accede all'area:

1. Ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
2. Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
3. Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.

ART. 9

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo del parco giochi per cani è svolta dalla Polizia Locale.

Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge e nel vigente regolamento comunale per la detenzione dei cani, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e regionale.

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il cane nel parco giochi.

In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dal parco giochi con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva. Nel caso in cui il possessore/conducente non rispetti la diffida, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale.